

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA EDICOLA PRESSO L'OSPEDALE BELCOLLE IN VITERBO**

### **ART. 1 Oggetto della concessione**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione di un servizio per la gestione di una edicola presso l'Ospedale Belcolle in Viterbo, inclusa la distribuzione di riviste e giornali all'interno dei reparti e servizi ospedalieri.

Il servizio così realizzato verrà utilizzato dall'Appaltatore per produrre proventi rinvenienti dalla rivendita di giornali, riviste, libri etc., che incasserà direttamente.

La ditta aggiudicataria svolgerà il servizio in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, da intendersi quale standard qualitativo minimo, assumendosi totalmente il rischio d'impresa e manlevando la Asl da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbe derivare dall'esercizio dell'attività in oggetto. I proventi delle attività saranno incamerati direttamente dall'Affidatario che provvederà autonomamente a tutte le incombenze fiscali e amministrative che ne conseguono.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore:

- il rischio di costruzione: in particolare, l'Appaltatore DOVRA' farsi carico, senza null'altro a pretendere dalla Stazione Appaltante, di tutte le varianti necessarie e/o ritenute tali a insindacabile giudizio dell'Amministrazione per la realizzazione e gestione di quanto previsto dal presente appalto;
- il rischio di domanda: in particolare, l'Appaltatore DOVRA' assicurare l'effettuazione delle attività richieste dal presente Capitolato anche in caso di bassi volumi di fatturato derivante dalla rivendita di giornali, riviste, libri, etc..

Il servizio oggetto della presente concessione è finalizzato a reperire, da parte dell'Amministrazione Appaltante, risorse economiche e patrimoniali che saranno utilizzate per il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati all'utenza, per campagne di comunicazione istituzionale, d'informazione ed educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, altre attività connesse agli scopi istituzionali dell'Amministrazione medesima.

L'utenza del servizio è indicativamente composta dai dipendenti Asl, dai dipendenti di ditte terze che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito della struttura ospedaliera, dai visitatori ed utenti del polo ospedaliero summenzionato. I posti letto dell'Ospedale sono circa 328, tra posti letto attuali ed in attivazione, oltre ai servizi ambulatoriali. Dette informazioni hanno valore puramente indicativo e non rappresentano alcuna promessa o impegno nei confronti dell'Affidatario.

Il servizio oggetto di concessione potrà essere variato in aumento, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento, nell'arco della durata contrattuale, di una percentuale pari al 50% del valore di aggiudicazione, per esigenze aziendali, di natura tecnica-organizzativa, che si dovessero presentare e che dovessero determinare aperture di nuovi esercizi "uso edicola" sul territorio della Asl Viterbo, ciò secondo quanto previsto dall'art. 175 del Dlgs. 50/2016 e smi.

### **ART. 2 Durata della Concessione**

La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

L'obbligo di corrispettivo decorre dalla data di avvio del servizio.

Il rapporto non è rinnovabile né prorogabile, tuttavia, nel caso in cui, al termine del periodo contrattuale, l'Asl non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni, tecniche ed economiche, stabilite dal contratto scaduto, salvo migliorie che potranno essere negoziate, per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura volta all'individuazione del nuovo gestore.

Al termine del rapporto, per qualsiasi motivo determinato, nessun indennizzo potrà spettare all'Aggiudicatario a titolo di perdita di avviamento, d'azienda o comunque a qualsiasi altro titolo. Circa la sospensione del servizio per ferie, sono previsti, su richiesta del gestore, due periodi l'anno, uno estivo ed uno invernale, di durata massima di due settimane ciascuno, in date da concordare con la Direzione Sanitaria del P.O. Viterbo.

### **ART. 3 Spazio per l'espletamento del servizio**

Per l'espletamento del servizio l'Asl di Viterbo mette a disposizione apposito spazio ubicato all'esterno dell'Ospedale Belcolle in Viterbo, Strada Sammartinese km. 3, 01100 Viterbo.

Lo spazio oggetto di concessione consta di 13 mq. e risulta essere privo di servizi igienici, comunque presenti nell'adiacente P.O. Belcolle. È prevista la fruibilità del parcheggio del presidio ospedaliero.

Lo spazio potrà essere oggetto di sopralluogo da parte degli offerenti. La data e l'orario dell'eventuale sopralluogo dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Sanitaria del P.O. (tel. 0761 339361, email [dirsanbel@asl.vt.it](mailto:dirsanbel@asl.vt.it)).

### **ART. 4 Progetto sistemazione struttura**

Il concessionario è tenuto ad utilizzare idonea struttura di propria proprietà adatta allo scopo. La stessa dovrà essere realizzata con idonee scaffalature o griglie adatte alla sistemazione delle riviste.

È a carico del concessionario la messa a punto di idoneo sistema di chiusura a protezione dello spazio destinato all'attività nonché l'eventuale esecuzione di migliorie della struttura e degli arredi.

La sistemazione della struttura deve essere realizzata nel rispetto ed in armonia con lo stile architettonico del P.O. Belcolle ed in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione incendi.

Il locale edicola dovrà essere arredato nonché attrezzato di impianti, attrezzature ed idonei strumenti atti ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, a cura e spese del concessionario. Sono richiesti espressamente, per ragioni di ordine e di maggiore visibilità delle riviste, idonei contenitori o mobili, dove sia possibile posizionare le riviste per aree tematiche.

Alla scadenza contrattuale gli arredi e le attrezzature rimarranno di proprietà del concedente (valore di riscatto pari a zero euro), fatto salvo il caso in cui la ASL richieda la rimozione degli impianti installati. In tal caso il Concessionario sarà tenuto al ripristino a proprie spese dello spazio esterno.

Al termine della concessione la struttura dovrà altresì essere consegnata in proprietà alla Asl nelle medesime condizioni in cui la stessa è stata fornita e con le opere di adattamento eseguite, salvo il normale deperimento d'uso.

L'aggiudicatario dovrà altresì provvedere, qualora necessario, all'allacciamento all'utenza elettrica.

### **ART. 5 Attivazione del servizio**

Il servizio dovrà iniziare entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, fermi restando gli eventuali impegni migliorativi assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

### **ART. 6 Canone annuo**

Il concessionario corrisponderà alla Asl Viterbo il canone annuo definito nell'offerta economica. Questo sarà comprensivo del pagamento di tutti i consumi ed utenze (es. energia elettrica, acqua, riscaldamento, condizionamento, tassa sui rifiuti solidi urbani) che rimangono a carico della Asl, salvo eventuali consumi eccedenti il normale funzionamento dell'attività.

Il canone da corrispondere a questa Amministrazione si intende fisso ed invariabile per il primo anno di vigenza contrattuale. A partire dal secondo anno il canone sarà annualmente maggiorato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il canone di concessione a favore della ASL Viterbo dovrà essere versato, in modo frazionato, in due rate semestrali anticipate. Ciascuna rata verrà corrisposta anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese di inizio del semestre, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Asl Viterbo.

Il valore a base d'asta è fissato in **€2.800,00 annui, al netto di iva**. Saranno accettate solo offerte al rialzo.

## **ART. 7 Oneri a carico del concessionario**

### Autorizzazione e licenze

Il concessionario dovrà attivarsi per il rilascio, a propria cura e spese, entro i termini sanciti per l'attivazione del servizio (30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto), delle autorizzazioni, licenze, nulla osta necessari, con il vincolo espresso all'esercizio presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo, per cui, alla cessazione del rapporto contrattuale, le licenze stesse saranno restituite all'autorità competente al rilascio.

L'aggiudicatario dovrà in particolare provvedere a richiedere, a pena di revoca dell'affidamento, i titoli autorizzativi occorrenti per l'esercizio dell'attività commerciale presentando al Comune competente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) specificatamente per la rivendita di giornali e riviste e/o per il commercio al dettaglio per il quale va dichiarato il settore merceologico trattato. Si precisa che, non essendo presente presso lo spazio oggetto di concessione un impianto idrico, il settore merceologico da trattare sarà quello "non alimentare", oltre alla rivendita di giornali, riviste e libri. Non è assolutamente consentita la vendita di alcolici e tabacchi.

### Adempimenti formali ed autorizzativi in corso di contratto

Il concessionario dovrà provvedere, durante lo svolgimento del servizio, ad ogni adempimento formale richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità comunicali e sanitarie.

### Custodia del locale, delle attrezzature e degli arredi

Il concessionario è tenuto a custodire il locale allestito per la gestione del servizio e a mantenere funzionanti le attrezzature e gli arredi con la massima cura e diligenza. In ogni caso il concessionario rimarrà unico ed esclusivo responsabile della custodia e della conservazione di ogni arredo e di ogni attrezzatura ubicati nel locale per sottrazioni, furti o danneggiamenti di ogni genere. Il concessionario si impegna a non apportare, dopo l'iniziale posa in opera, durante la vigenza contrattuale, alcuna modifica strutturale al locale senza la preventiva autorizzazione scritta della Asl.

### Manutenzione attrezzature e arredi

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi è ad integrale ed esclusivo carico del concessionario.

### Manutenzione del locale

La manutenzione ordinaria del locale andrà effettuata a cure e spese del concessionario previa comunicazione scritta alla Asl che dovrà autorizzare espressamente le attività prima dell'esecuzione.

La Asl avrà facoltà di sostituirsi al concessionario qualora questi non provveda tempestivamente alla manutenzione ordinaria del locale, addebitando all'Appaltatore le relative spese.

### Modifiche strutturali

Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica strutturale al locale senza la preventiva autorizzazione scritta della Asl. Il gestore resta in ogni caso responsabile dei danni subiti dall'Asl a causa dei predetti lavori. Qualora, previa autorizzazione scritta, venissero eseguiti lavori di adattamento o abbellimento nel locale/spazio dedicato all'esercizio delle attività, le opere eseguite potranno essere, al termine del rapporto, acquisite al patrimonio di questa Amministrazione senza che il gestore possa vantare diritti di sorta.

### Pulizia, ordine ed igiene

La pulizia interna del locale/spazio riservato all'attività in concessione è a totale carico del concessionario. In particolare, dovrà essere mantenuto il quotidiano ordine delle riviste e dovrà essere specificamente curato l'allestimento delle stesse negli appositi spazi, distinti per aree tematiche. I rifiuti dovranno essere portati ai punti di conferimento previsti utilizzando attrezzature igienicamente a norma. Nel servizio richiesto sono compresi quotidianamente il completo riassetto e la pulizia sia del locale che delle attrezzature/arredi, atti a garantire il totale rispetto delle norme di igiene, oltre che la pulizia delle aree attigue al locale di vendita. Il concessionario dovrà inoltre curare la disinfestazione semestrale del locale e sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni di ordine regolamentare organizzativo igienico-sanitario previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono ad esclusivo carico del gestore tutte le dotazioni ed i materiali necessari per l'effettuazione delle pulizie.

### Personale

Il personale impiegato nel servizio ed i relativi oneri retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sono ad esclusivo e totale carico del concessionario, mantenendo indenne la Asl da qualsiasi pretesa che detto personale possa avanzare al riguardo.

#### Normativa vigente

Il concessionario si impegna a rispettare la vigente normativa in tema di sicurezza ed igiene.

### **ART. 8 Personale addetto al servizio. Rapporti della Ditta con dipendenti e terzi**

Il concessionario si impegna ad operare con proprio personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ed i limiti previsti dagli accordi e contratti nazionali di lavoro e di settore. Il concessionario si impegna ad applicare ai suoi dipendenti addetti al servizio di cui al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. Il personale dovrà essere in numero tale da assicurare un sollecito e buon funzionamento del servizio, dovrà risultare idoneo e competente nell'espletamento del servizio stesso e dovrà esibire il cartellino di riconoscimento con fotografia. Il concessionario si impegna a fornire a tutto il personale decorosi indumenti di lavoro per l'espletamento del servizio. Il concessionario dovrà altresì rendersi garante del comportamento dei dipendenti assumendosi per intero la responsabilità del loro operato per eventuali danni, diretti o indiretti, arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio. L'Asl Viterbo si riserva di esigere l'immediata sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti non idoneo. L'Asl Viterbo è e resterà estranea da ogni rapporto del concessionario con i propri dipendenti, con i fornitori e, comunque, con i terzi.

Il gestore è tenuto a notificare preventivamente i nominativi del personale che intende occupare nell'esercizio.

### **ART. 9 Distribuzione giornali, riviste e libri**

I generi di cui è consentita la vendita sono tutti quelli inerenti l'attività di rivendita di giornali e riviste, quotidiani, settimanali, etc. nonché di libri in edizione economica o collane o pubblicazioni periodiche, gadget, schede telefoniche, biglietti pubblico trasporto, biglietti del lotto e lotterie, altri giochi così come desunti dal Sito Ufficiale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Il prezzo di vendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica non potrà subire variazioni da parte del concessionario. I prodotti posti in vendita dovranno essere decorosi e confacenti al luogo. L'attività di vendita degli stessi non dovrà recare disturbo alla quiete ed al regolare svolgimento dell'attività ospedaliera. Dovrà essere garantita la parità di trattamento alle diverse testate e dovrà essere osservato il divieto assoluto di commercializzazione di tutte le riviste e/o pubblicazioni per le quali è previsto che la vendita a minori sia vietata per legge. È richiesta inoltre la distribuzione delle riviste e giornali presso le unità operative dell'Ospedale nel rispetto delle regole e degli orari di accesso ai singoli reparti senza intralciare il normale svolgimento dell'attività sanitaria all'interno degli stessi. Per la distribuzione l'Aggiudicatario dovrà dotarsi di apposito carrello su ruote antiruggine e antirumore, di dimensioni adeguate per un facile passaggio negli spazi ospedalieri, di materiale antiurto o previsto di spigoli paracolpi. Il concessionario si impegna a garantire l'apertura tutti i giorni dell'anno, ad eccezione di quelli in cui non è prevista l'uscita dei giornali, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Nell'arco orario dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 dovrà altresì essere svolta l'attività di vendita ambulante presso i reparti sanitari ed i servizi presenti all'interno della struttura ospedaliera. Esclusivamente per i giorni festivi, è richiesta l'apertura nella fascia oraria 8:00-14:00 ed un unico passaggio presso i reparti e servizi ospedalieri dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Tali orari potranno subire modifiche in accordo con la Direzione Sanitaria di Presidio. Il dettaglio dei reparti sanitari e dei servizi per i quali è richiesta la vendita ambulante sarà comunicato dalla Direzione Sanitaria di Presidio. Dovranno infine essere consegnati, tutti i giorni, entro le ore 8:30, i quotidiani che saranno richiesti dalla Direzione Sanitaria di Presidio.

### **ART. 10 Divieti**

Nel locale/spazio ove sarà svolto il servizio non potranno essere installati cartelloni pubblicitari ad esclusione di quelli riguardanti l'attività del gestore ed eventuali attività correlate ad attività istituzionali della Asl. Nel locale è vietata l'installazione di video giochi e apparecchi simili nonché la somministrazione di bevande alcoliche e la rivendita di tabacchi.

### **ART. 11 Controlli sulla gestione**

Verranno eseguiti controlli periodici sulle attività oggetto della presente concessione. Le figure aziendali deputate al controllo hanno ampio e totale diritto di accesso ai locali dedicati al servizio.

### **ART. 12 Garanzie e coperture assicurative**

Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., riferita all'importo di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.

La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.

Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente paragrafo determina la decadenza dell'affidamento, in tale circostanza l'Asl aggiudicherà l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.

Prima della stipula del Contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia di una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario, a beneficio dell'Azienda e di terzi, per tutti i danni, nessuno escluso, che potrebbero essere arrecati agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

Tale polizza dovrà:

- essere stipulata presso primaria Compagnia di assicurazione;
- tenere indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, da qualsiasi danno che potrebbe essere arrecato agli stessi dall'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento;
- contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia di assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda.
- avere un massimale non inferiore a €1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Ai fini della stipulazione del contratto è altresì richiesta la presentazione di una polizza assicurativa contro infortuni, morte e malattia subiti dal titolare della concessione durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, presso il locale/spazio messo a disposizione dalla Asl od "in itinere" all'interno della struttura ospedaliera, per i seguenti massimali annui: almeno €100.000,00 in caso di morte, almeno €1.000,00 per ogni punto di invalidità, almeno €10.000,00 per rimborso spese mediche, almeno €100,00 di diaria giornaliera in caso di ricovero o day hospital (comunque per un minimo di almeno 20 giorni).

### **ART. 13 Stipula del contratto**

La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine massimo di 10 giorni della richiesta della Stazione Appaltante, a presentare tutti i documenti che saranno necessari per la stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della ASL, previa consegna della cauzione e delle polizze assicurative di cui al precedente articolo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3.

### **ART. 14 Cessione del contratto**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di modifiche soggettive.

## ART. 15 Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art.174 del Dlgs. 50/2016 e smi.

## ART. 16 Penali

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

1. **€250,00** per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo richiesto nel presente Capitolato ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;
2. **€250,00** in misura fissa per accertata mancanza del certificato sanitario, nei casi in cui questo sia previsto dalla legge;
3. **€250,00** in misura fissa in ogni caso di inadempienza, totale o parziale, all'obbligo di tenuta ed efficienza, pulizia ed igiene degli ambienti in concessione anche con riferimento alla conservazione dei prodotti, al bancone di servizio, ai pavimenti, alle vetrature ed all'integrale struttura sia nelle parti interne che nelle parti esterne;
4. **€250,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine che sarà fissato dalla Asl per la risoluzione della richiesta di sostituzione impianti per sottrazioni, furti o danneggiamenti di ogni genere;
5. **€250,00** per ogni giorno o frazione di giorno di mancato svolgimento del servizio, se non preventivamente autorizzato dalla Asl;
6. **€250,00** in misura fissa in ogni caso di mancato rispetto degli orari fissati dalla Asl per lo svolgimento del servizio sia presso lo spazio messo a disposizione sia all'interno del Presidio Ospedaliero;

In caso di ritardi nel pagamento delle singole rate di canone, l'Azienda Sanitaria applica le seguenti penali, per un massimo di tre ritardi complessivi nel corso di durata della Concessione:

- 1) al primo ritardo **€50,00** per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- 2) al secondo ritardo, **€100,00** per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- 3) al terzo ritardo, **€150,00** per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari.

Al quarto ritardo, o in caso di mancato pagamento di una o più rate di canone o di ritardo nel pagamento delle singole rate superiore ai 15 giorni solari, l'Azienda Sanitari si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Di fronte ad ogni altra condotta determinante grave inadempimento, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- al verificarsi di danni effettivi e/o all'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto in virtù della prestazione se resa regolarmente) che la ASL o terzi abbia subito;
  - nel caso di reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
  - qualora l'inadempienza sia causa di blocco, totale o parziale, del normale svolgimento dell'attività sanitaria presso i locali della ASL;
  - nel caso in cui esista nesso eziologico con danni a cose e/o a persone, chiunque esse siano;
- sarà applicata una penale in misura fissa pari a **€500,00**.

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **ART. 17 Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento del valore degli eventuali materiali esistenti in sito, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal capoverso che precede, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente articolo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i locali a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

#### **ART. 18 Risoluzione del contratto**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali e degli oneri aggiuntivi eventualmente derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore ovvero messa in liquidazione, fallimento, stato di morosità e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) impiego di personale non in regola secondo le vigenti disposizioni di legge;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- i) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione DG n. 33 del 18/01/2018, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- j) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- k) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- l) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- m) frode nell'esecuzione del Contratto;
- n) interruzione immotivata del servizio;
- o) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- p) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Parimenti, qualora durante il corso del rapporto contrattuale l'Autorità competente non ritenga di confermare la licenza d'esercizio ovvero disponga il ritiro di essa, per qualsiasi ragione, il contratto si intenderà risolto in pieno diritto.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

La Asl avrà altresì facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi l'ipotesi di cessione o affitto, da parte del concessionario, dell'Azienda o del ramo di Azienda relativo alle prestazioni cui lo stesso è obbligato ai sensi del presente capitolato.

In caso di risoluzione di diritto, la Asl ha fin d'ora la facoltà di rientrare in possesso dei locali entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi. Entro lo stesso termine il concessionario dovrà liberare, senza possibilità di opposizione, a propria cura e spese, lo spazio concesso da questa Amministrazione da strutture, arredi, attrezzature e beni consumo.

Al termine della concessione o in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso dal concessionario per la perdita dell'avviamento o ad altro titolo.

#### **ART. 19 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'affidatario o risoluzione per inadempimento**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

#### **ART. 20 Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

#### **ART. 21 Disposizione finale e di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e la vigente legislazione regionale per le ASL.

Responsabile Unico del Procedimento  
Il Direttore UOC E-Procurement  
Dott.ssa Simona Di Giovanni